

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

Diritto privato e valori sociali in una
prospettiva diacronica

a cura di Raimondo Motroni

Annamaria Abbruzzese, Enrico Borghetto, Tania Bortolu,
Alessandra Camedda, Federico Cappai,
Francesco Capriglione, Federica Chironi,
Claudio Colombo, Ludovica Decimo, Lorenzo Gagliardi,
Tommaso Gazzolo, Valerio Lemma, Salvatore Mistretta,
Marco Montella, Flaviana Monti,
Raimondo Motroni, Federico Onnis Cugia,
Federica Pes, Elisabetta Piras,
Giuseppe W. Romagno

XXX

2025-1

Gennaio - Giugno

INSCHIBBOLETH

ARCHIVIO GIURIDICO SASSARESE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DIRITTO PRIVATO ANTICO, CONTEMPORANEO E DELL'ECONOMIA

Direttore scientifico

Giovanni Maria UDA (Università di Sassari)

Co-Direttore scientifico

Rosanna ORTU (Università di Sassari)

Vice-Direttore scientifico

Luigi NONNE (Università di Sassari)

Comitato di direzione

Francesco CAPRIGLIONE (Università LUISS “Guido Carli” – Università telematica G. Marconi); Claudio COLOMBO (Università di Sassari); José Ramón DE VERDA Y BEAMONTE (Università di Valencia); Andrea DI PORTO (Sapienza Università di Roma); Catherine GINESTET (Università di Tolosa); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Gabor HAMZA (Univ. Eötvös Loránd Budapest); Alessandro HIRATA (Università di San Paolo “USP”); Valerio LEMMA (Università di Roma G. Marconi); Agustin LUNA SERRANO (Università Ramon Llul Barcelona); Salvatore PATTI (Sapienza Università di Roma); Mirella PELLEGRINI (Università LUISS “Guido Carli”); Diego ROSSANO (Università di Napoli “Parthenope”); Illa SABBATELLI (Università Telematica San Raffaele Roma); Andrea SACCO GINEVRI (Università telematica internazionale Uninettuno); Christoph SCHMID (Università di Brema); Marco SEPE (Università di Roma Unitelma Sapienza); Vincenzo TROIANO (Università di Perugia); Alberto URBANI (Università Ca’ Foscari Venezia)

Comitato di redazione

Maria Teresa NURRA (Caporedattrice – Università di Sassari)

Davide ACHILLE (Università del Piemonte Orientale); Carlo ATTANASIO (Università di Sassari); Claudia BENANTI (Università di Catania); Tania BORTOLU (Università di Sassari); Gianluca DE DONNO (Università di Sassari); Dario FARACE (Università di Roma “Tor Vergata”); Massimo FOGLIA (Università di Bergamo); Stefania FUSCO (Università di Sassari); Lorenzo GAGLIARDI (Università di Milano Statale); Domenico GIURATO (Università di Sassari); Maria Alessandra IANNICELLI (Università Roma Tre); Daniele IMBRUGLIA (Sapienza Università di Roma); Arturo MANIACI (Università di Milano Statale); Raimondo MOTRONI (Università di Sassari); Laurent POSOCCO (Università di Tolosa); Federico

PROCCHI (Università di Pisa); Giuseppe Werther ROMAGNO (Università di Sassari); Maria Gabriella STANZIONE (Università di Salerno) Fabio TORIELLO (Università di Sassari); Maria Manuel VELOSO GOMES (Università di Coimbra)

Comitato dei revisori

Luigi GAROFALO (Presidente – Università di Padova)

Emanuela ANDREOLA (Università Telematica UniCusano); Marco AZZALINI (Università di Bergamo); Federico AZZARRI (Università di Pisa); Angelo BARBA (Università di Siena); Vincenzo BARBA (Sapienza Università di Roma); Marco BODELLINI (Università di Bergamo); Maria Vittoria BRAMANTE (Università Telematica Pegaso); Maria Novella BUGGETTI (Università di Ferrara); Pierangelo BUONGIORNO (Università di Münster); Fausto CAGGIA (Università “Kore” di Enna); Iaria Amelia CAGGIANO (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Valeria CAREDDA (Università di Cagliari); Maria Luisa CHIARELLA (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Alberto Giulio CIANCI (Università di Perugia); Alessandro CIATTI CÀIMI (Università di Torino); Maria Rosa CIMMA (Università di Sassari); Laura D’AMATI (Università di Foggia); Iole FARGNOLI (Università di Milano Statale); Sara CORRÊA FATTORI (Università di Araraquara “UniAra”); Maurilio FELICI (Università LUMSA di Palermo); Emanuela FUSCO (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”); Lucilla GATT (Università “Suor Orsola Benincasa” di Napoli); Andrea GENOVESE (Università della Tuscia Viterbo); Fulvio GIGLIOTTI (Università “Magna Graecia” di Catanzaro); Claudia IRTI (Università Ca’ Foscari Venezia); Umberto IZZO (Università di Trento); David KREMER (Université Paris Descartes); Paola LAMBRINI (Università di Padova); Simone MEZZACAPO (Università di Perugia); Lorenzo MEZZASOMA (Università di Perugia); Massimo MIGLIETTA (Università di Trento); Maria Concetta NANNA (Università di Bari “Aldo Moro”); Eleonora NICOSIA (Università di Catania); Francesco Paolo PATTI (Università “Luigi Bocconi” di Milano); Aldo PETRUCCI (Università di Pisa); Guido PFEIFER (Università Goethe di Frankfurt am Main); Fabrizio PIRAINO (Università di Palermo); Johannes PLATSCHKE (Università di München “LMU”); Roberto PUCCELLA (Università di Bergamo); Francesca REDUZZI MEROLA (Università di Napoli “Federico II”); Nicola RIZZO (Università di Pavia); Giacomo ROJAS ELGUETA (Università Roma Tre); Anna Maria SALOMONE (Università di Napoli “Federico II”); Gianni SANTUCCI (Università di Bologna); Roberto SCEVOLA (Università di Padova); Roberto SENIGAGLIA (Università Ca’ Foscari Venezia); Domenico SICLARI (Sapienza Università di Roma); Eduardo Cesar SILVEIRA VITA MARCHI (Università di San Paolo “USP”); Laura TAFARO (Università di Bari “Aldo Moro”); Elena TASSI (Sapienza Università di Roma); Mario VARVARO (Università di Palermo); Paola ZILLOTTO (Università di Udine)

Segreteria di redazione

Roberta BENDINELLI; Lorenzo BOTTA; Federica CHIRONI; Giovanni GANDINO; Roberta GUAINELLA; Maria Cristina IDINI; Pietro LIBECCIO; Claudia MARASCO; Salvatore MISTRETTA; Enrico NIEDDU; Anna Maria PANCALLO; Edoardo PINNA; Pietro Giovanni Antonio SANTORU; Laudevino Bento DOS SANTOS NETO DA SILVEIRA

Rivista on line open access. Indirizzo web: www.archiviogiuridicosassarese.org.

Registrazione: Tribunale di Sassari n° 11 del 26/01/1974.

Prima serie: Archivio Storico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1975 al 1992.

Seconda serie: Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari, pubblicata in formato cartaceo dal 1994 al 1998 e in formato digitale dal 1999 al 2019 (ISSN print: 2240-4856; ISSN on line: 2240-4864). Periodicità: semestrale.

Serie attuale: Archivio Giuridico Sassarese.

ISSN print: 2785-034X

ISSN on line: 2785-0803

ISBN print: 978-88-5529-643-4

© 2025, Associazione Giuridica Sassarese.

Editore: Inschibboleth edizioni – via G. Macchi, 94, 00133, Roma – Italia, email: info@inschibbolethedizioni.com. Direttore responsabile: Emiliano Tolu. Proprietario della pubblicazione: Associazione Giuridica Sassarese, email: rivista@archiviogiuridicosassarese.org. Sede della pubblicazione: Sassari, Associazione Giuridica Sassarese, c/o Studio Legale Berlinguer, via Cavour 88, 07100 Sassari, SS.

Fascicolo n. 1/2025, gennaio-giugno, pubblicato online il 30 settembre 2025.



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

BANDO INTERNO PER LA RICERCA COLLABORATIVA TRA ATENEIO DI SASSARI
E ATENEIO DI CAGLIARI – DM 737/2021 - RISORSE 2022-2023

Principal Investigator: Prof. Raimondo Motroni

Titolo del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario

I contributi pubblicati nel presente volume di cui sono autori Francesco Capriglione, Raimondo Motroni, Alessandra Camedda, Federico Cappai, Federica Chironi, Claudio Colombo, Salvatore Mistretta, Marco Montella, Federico Onnis Cugia, Federica Pes, Elisabetta Piras e Giuseppe Werther Romagno costituiscono la rielaborazione degli interventi presentati in occasione del Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario”, tenutosi nei giorni 21-22 giugno 2025 ad Alghero, nell'ambito del progetto di ricerca interdisciplinare collaborativa tra l'Ateneo di Sassari e l'Ateneo di Cagliari – ai sensi del D.M. n. 737/2021 – concernente lo studio dei diversi profili giuridici ed economici della c.d. finanza sostenibile.

INDICE

Diritto privato e valori sociali in una prospettiva diacronica

a cura di
Raimondo Motroni

Editoriale

FRANCESCO CAPRIGLIONE, *Sostenibilità ambientale e climatica, approvvigionamento energetico. Riflessioni introduttive* p. 1

RAIMONDO MOTRONI, *Introduzione e presentazione del progetto di ricerca: La sostenibilità ambientale e climatica dell'approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato: prospettive giuridiche ed economiche nell'ordinamento eurounitario* p. 9

ALESSANDRA CAMEDDA, *Sostenibilità e governo del prodotto* p. 17

FEDERICO CAPPALÀ, *La sostenibilità nei contratti pubblici* p. 29

FEDERICA CHIRONI, *Le preferenze di sostenibilità dell'investitore: diritto effettivo o retorica regolatoria?* p. 35

CLAUDIO COLOMBO, *Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine* p. 43

SALVATORE MISTRETTA, *Il contratto di efficientamento energetico: intersezioni tra profili di diritto privato e prospettive giuspubblicistiche* p. 55

MARCO MONTELLA, *L'integrazione dei fattori di sostenibilità nel settore bancario: prospettive e criticità* p. 65

FEDERICO ONNIS CUGIA, *Il ruolo del contratto nello sviluppo dell'agrivoltaico, tra continuità agricola e transizione energetica* p. 79

FEDERICA PES, <i>Catastrofi naturali e polizze assicurative: evoluzione normativa e prime criticità</i>	p. 101
ELISABETTA PIRAS, <i>Coassicurazione e riassicurazione tra sostenibilità e regole della concorrenza</i>	p. 115
GIUSEPPE WERTHER ROMAGNO, <i>Modelli costitutivi per le comunità energetiche rinnovabili</i>	p. 129
ANNAMARIA ABBRUZZESE, <i>Domini collettivi e sostenibilità ambientale: verso una rilettura della proprietà in chiave ecologica. Profili comparativi tra Italia e Regno Unito</i>	p. 143
ENRICO BORGHETTO, <i>Responsabilità medica tra doppio ciclo causale e il concorso di colpa del paziente danneggiato</i>	p. 183
TANIA BORTOLU, <i>L'autodeterminazione del minore e dell'incapace nelle scelte sanitarie</i>	p. 211
LUDOVICA DECIMO, <i>Il riconoscimento, la pubblicità e il controllo degli enti religiosi civilmente riconosciuti</i>	p. 239
LORENZO GAGLIARDI, <i>Il regime delle "tierras comunales de grupos étnicos" in Colombia</i>	p. 271
TOMMASO GAZZOLO, <i>Satta e il mistero del giudizio</i>	p. 293
VALERIO LEMMA, <i>Dalla mutualità all'agri-fintech: quale ruolo possono svolgere gli organismi collettivi di difesa?</i>	p. 309
FLAVIANA MONTI, <i>Rassegna: Identidad Latinoamericana. Dall'Europa all'America Latina e dall'America Latina all'Europa: diritto, cultura e storia (Roma 7-8 aprile 2025)</i>	p. 321

Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine*

Claudio Colombo

Sommario: 1. I contratti PPA: profili generali. – 2. La recente novità introdotta a proposito della previsione di una garanzia di ultima istanza, nell’ambito dei contratti PPA.

1. I contratti PPA: profili generali

I contratti che formano oggetto di queste brevi riflessioni sono mutuati dall’esperienza statunitense e vengono solitamente definiti, anche nella contrattazione domestica, con l’acronimo di PPA (*Power Purchase Agreements*)¹.

Sono contratti solitamente pluriennali, anche di lunghissima durata, che – nell’ottica della necessità, imposta dalle fonti dell’Unione Europea e da quelle interne, di produrre e consumare energia da fonti alternative, rispetto alle fonti tradizionali fossili – consentono di acquistare energia *green*, o direttamente da un produttore di energia rinnovabile, o per il tramite di un *trader*, garantendosi così alcuni vantaggi, tra cui *in primis* la possibilità di pianificare il proprio comportamento economico-finanziario di medio-lungo periodo, proteggendosi contro la variabilità del mercato e ottenendo una complessiva riduzione dei propri costi.

In concreto, l’ambito applicativo è principalmente quello dei contratti tra imprese (utilizzando questo schema contrattuale in particolare le imprese c.d. energivore)², sicché ai vantaggi di cui sopra si aggiunge certamente la possibi-

* Relazione tenuta al Convegno “La sostenibilità ambientale e climatica dell’approvvigionamento energetico tra finanza, contratto e mercato”, Porto Conte, 20 e 21 giugno 2025.

¹ Per una sintetica descrizione della figura, che allo stato non risulta essere stata particolarmente indagata dalla dottrina italiana, vedi F. ASSEGNATI – F. PIRON – G. SERRANÒ, *Contratti di fornitura energetica, natura e caratteristiche dei “power purchase agreements”*, in <https://ntplusdiritto.ilssole24ore.com>, 16 settembre 2024.

² Invero, per i soggetti diversi dalle imprese (e, come detto, di quelle energivore), le figure che vengono principalmente adottate, sul mercato, sono quella del contratto di rendimento energetico (su cui vedi già M. MAUGERI, *Il contratto di rendimento energetico e i suoi “elementi minimi”*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, p. 420 ss., nonché la monografia di C. BENANTI, *Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica*, Napoli, 2018) e quella delle comunità energetiche (su cui vedi, per tutti, V. CAPPELLI, *Le comunità energetiche quali strumenti*

lità di ottenere un miglioramento del proprio profilo ambientale (la “E”, *Environmental*, dell’ormai notissimo acronimo “ESG”), con conseguenti positive ricadute anche sul piano reputazionale³.

Volendo fornire qualche dato numerico, il mercato dei PPA, nel nostro Paese, è caratterizzato da un *trend* di crescita davvero rimarchevole. Tra il 2018 e il 2019 la quantità negoziata tramite questa tipologia di contratti era triplicata. Dopo la naturale flessione verificatasi negli anni della pandemia, il mercato è ripartito, con un’impennata tra il 2023 e il 2024, allorché si è raggiunta una quota a sua volta più che tripla rispetto al periodo ante pandemia. I contratti PPA hanno in Italia prevalentemente ad oggetto l’energia solare, con una più bassa percentuale nel settore eolico *onshore*.

Il mercato europeo – di cui quello italiano rappresentava, nel 2024, una quota pari a poco meno di 1/10 – è caratterizzato da una presenza significativa anche di quote di idrogeno, di eolico *offshore*, nonché di impianti misti (ad esempio, fotovoltaico/eolico)⁴.

Esistono peraltro diverse tipologie di PPA. Una prima distinzione fondamentale è, infatti, quella che intercorre tra PPA c.d. fisico e PPA c.d. virtuale.

Nel primo caso, vi è un’effettiva consegna di energia rinnovabile certificata dal venditore al compratore. In realtà, come già accennato, il compratore può essere o il cliente finale (in questo caso, se, come in maniera largamente preponderante accade, il compratore è direttamente un’impresa che utilizza l’energia, si parla di *Corporate PPA*), oppure può essere un grossista (in questo caso si parla di *Utility PPA*), il quale grossista a sua volta poi provvederà alla consegna al POD (*Point of Delivery*) dell’utente finale.

Nel 2024 i *Corporate PPA* sono stati in numero maggiore rispetto agli *Utility PPA* e hanno avuto ad oggetto una quantità complessiva superiore di energia; tuttavia gli *Utility PPA* hanno normalmente ad oggetto quantità mediamente doppie rispetto ai *PPA Corporate*⁵.

di energy justice nel nuovo sistema di regolazione del mercato elettrico: limiti e prospettive, in *Riv. reg. merc.*, 2023, p. 399 ss.).

³ Il tema della sostenibilità, e quello della sostenibilità ambientale in particolare, è invero ormai divenuto centrale sia nell’ambito della regolazione, sia nell’ambito della riflessione giuridica: a riguardo, anche per ulteriori riferimenti, si veda per tutti il recente volume a cura di A. ANTONUCCI – S. CAVALIERE – A. DAVOLA – G. LUCHENA, *Sostenibilità, Finanza, Mercati, Ambiente (Spunti di riflessione)*, Bari, 2025, che raccoglie gli atti di un convegno tenutosi a Bari il 16 e il 17 maggio 2024, tra i cui contributi si segnala in particolare quello di F. CAPRIGLIONE, *Sostenibilità mercato ambiente. Una riflessione introduttiva*.

Nella specifica prospettiva del contratto, sempre in tema di sostenibilità, si segnala anche R. FADDA, *La sostenibilità tra disciplina del contratto e tutela del consumatore*, Napoli, 2024.

⁴ I dati riferiti sono tratti dall’analisi *Key to Energy. Il fotovoltaico per l’industria*, presentata a una *webinar* svoltosi a Milano il 15 gennaio 2025, e reperibile sul *web* nel sito <https://www.qualenergia.it>; nonché dal *paper* intitolato *Stato dell’arte e prospettive dei PPA*, a cura di Assolombarda, del dicembre 2024, reperibile sul *web* nel sito <https://www.assolombarda.it>.

⁵ Per questi dati, vedi sempre le fonti citate alla nota precedente.

I PPA fisici, poi, possono prevedere diverse varianti sul piano squisitamente operativo, distinguendosi tra:

(i) PPA *on-site*: in questo caso, l'impianto di produzione è collegato direttamente all'impianto di consumo, all'interno dunque di una configurazione di autoconsumo; non essendo utilizzata la rete pubblica non è dovuto il pagamento di oneri di trasporto e di sistema per l'energia, che è prodotta in sito, e che non è prelevata dalla rete;

(ii) PPA *off-site*: l'energia acquistata e utilizzata viene prodotta da impianti che sono dislocati altrove rispetto alla sede dell'azienda compratrice. Il trasporto avviene tramite la rete pubblica e assume dunque rilevanza il ruolo dei *trader* in fase di prelievo e di immissione, i quali "mediano" i rapporti con il sistema elettrico.

Le clausole relative alla remunerazione del venditore possono prevedere un prezzo fisso, un prezzo variabile, o anche combinazioni prezzo fisso/prezzo variabile, non mancando peraltro casi in cui sono previste clausole *floor* o *cap*.

Sempre relativamente al prezzo, si distinguono almeno tre fondamentali tipologie di clausole, che peraltro non di rado si trovano combinate nel medesimo contratto:

- la clausola *pay as scheduled*, per cui l'acquirente concorda di pagare una quantità predeterminata di energia su base oraria, giornaliera o mensile, indipendentemente dal fatto che essa venga prodotta, ovvero che venga ad esso compratore consegnata o da esso compratore prelevata (ovviamente per ragioni non riconducibili alla responsabilità del venditore, ad esempio guasti di rete, o fattori meteorologici). Questa clausola risulta funzionale a gestire il rischio di prezzo per l'acquirente (perché il rischio che egli si assume sul versante della mancata produzione, consegna o ritiro, è compensato da condizioni di prezzo normalmente migliori) e, per converso, è funzionale a gestire il rischio di fatturato per il venditore;
- la clausola *pay as produced*, per cui l'acquirente accetta di pagare la quantità effettiva di energia generata, il che significa che egli si assume il rischio delle fluttuazioni nella produzione (e dunque potrebbe dover pagare per energia che non gli serve, oppure potrebbe non avere a disposizione tutta l'energia che gli serve);
- la clausola *baseload*, per cui il produttore si impegna a fornire (e l'acquirente ad acquistare) una quantità costante di energia; dunque, se il produttore non riesce a consegnare l'intera quantità, si trova a dover acquistare l'energia mancante sul mercato per adempiere al proprio obbligo, mentre in caso di sovrapproduzione l'energia in più può ad esempio essere venduta a parte sul mercato *spot*, gestito dal G.M.E. (Gestore Mercati Energetici).

La regolazione degli obblighi di consegna dei volumi di energia di cui al contratto, nonché di pagamento del relativo prezzo è normalmente effettuata tramite la *Piattaforma Conti Energia*, gestita sempre dal G.M.E.

Passando a profili più generali, non paiono esserci soverchi ostacoli rispetto a un inquadramento dei PPA fisici nel tipo legale della somministrazione (oltre

che della vendita, in virtù della tipologia di prestazione dedotta in contratto: la fornitura di una *res*, quale l'energia, in relazione al richiamo contenuto nell'art. 1570 c.c.)⁶.

In ogni caso, la prassi ha ormai sviluppato una notevole standardizzazione, in particolare della c.d. parte normativa di questi contratti, per cui può affermarsi che molte delle clausole in essi contenute hanno acquisito a loro volta natura tipica, sia pure sotto il profilo della tipicità c.d. sociale: dunque, forse l'inquadramento più corretto dei contratti qui analizzati potrebbe essere declinato in termini di *variante socialmente tipica di un contratto legalmente tipico*⁷.

Nei PPA fisici *off-site* è pressoché sempre fondamentale, ad esempio, l'obbligazione del venditore – in aggiunta ovviamente a quella di fornire l'energia – di trasferire in favore del cliente le garanzie di origine (e cioè le certificazioni “rinnovabili”, che nel nostro ordinamento sono disciplinate dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 14 luglio 2023, n. 224, attuativo dell'art. 46, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199), in ragione della loro essenzialità nell'economia complessiva del contratto. Queste garanzie di origine sono peraltro titoli liberamente negoziabili, anche separatamente dall'energia cui si riferiscono.

In ragione della rilevante importanza economica delle prestazioni, è ovviamente consueto l'inserimento nei contratti di garanzie bancarie e assicurative, così come nelle realtà di gruppo, quando il contratto è concluso da una controllata, vi è la prestazione della garanzia della controllante⁸.

⁶ Sul contratto di somministrazione, cfr. per tutti F. FEZZA – (V. IVONE), *Somministrazione e permuta*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU – F. MESSINEO – L. MENGONI, continuato da P. SCHLESINGER, Milano, 2017, p. 3 ss.

Si può inoltre osservare come, trattandosi di contratti aventi ad oggetto una *res* futura (l'energia da produrre), le sopra riferite clausole finiscano per rimandare alle classiche figure della *emptio spei* e della *emptio rei speratae*, sia pure declinate in ottica contemporanea. A riguardo, si rinvia per tutti alla classica trattazione monografica di P. PERLINGIERI, *I negozi su beni futuri. I. La compravendita di «cosa futura»*, Napoli, 1962 (recentemente ristampata nella collana *Università degli Studi di Camerino. Ristampe*, Napoli, 2010).

⁷ Appare peraltro opportuno qui segnalare che – come si avrà occasione di rilevare più ampiamente in seguito – l'art. 28, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199 è rubricato “Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine”, ma esso tuttavia non contiene alcuna disciplina, sotto il profilo privatistico, degli accordi in questione. In questo senso, dunque, si può senz'altro affermare che i PPA (*rectius*: gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine) sono contratti *nominati*, ma (non ancora) *legalmente tipici*, dandosi così luogo ad una situazione nel complesso assimilabile a quella cui aveva dato luogo, in materia di *leasing*, l'art. 17, l. 2 maggio 1976, n. 183.

Sempre a proposito dell'art. 28, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199, si rileva che il legislatore interno ha ritenuto di non adoperare il termine *contratti*, preferendo l'utilizzo del termine *accordi*, verosimilmente per una (a nostro avviso eccessiva) forma di fedeltà al lessico anglosassone (*agreements*): non c'è dubbio alcuno, però, sul fatto che questi *accordi* rientrino pienamente nella fattispecie definita all'art. 1321 c.c.

⁸ Va però qui anticipato che il tema delle garanzie, rispetto a questi contratti, è stato fatto oggetto di un recente intervento normativo (a proposito del quale vedi quanto si dirà a breve

Altre clausole spesso presenti nei contratti qui analizzati riguardano la possibilità di recedere unilateralmente (essenzialmente in presenza di accadimenti che vengono prequalificati in termini di giusta causa), oppure di rinnovo automatico salvo disdetta; non mancano le ipotesi in cui vengono previste condizioni sospensive (ad esempio, costituite dalla realizzazione e dall'entrata in esercizio di un impianto da costruire) o risolutive (si pensi ad un impianto *on-site*, collocato su un fondo di cui il compratore ha però la disponibilità a titolo di locazione, e dunque in questi casi è normale inserire una condizione risolutiva correlata all'evento della cessazione della locazione). Ovviamente sono usuali le clausole risolutive espresse in caso di inadempimento di una delle parti, le clausole penali e quelle che, al determinarsi di certe condizioni, legittimano la sospensione delle prestazioni.

Particolare attenzione, anche in ragione della lunga durata dei contratti, è poi prestata alle questioni relative alle sopravvenienze⁹, sicché sono pressoché sempre inserite clausole relative alla forza maggiore (e cioè a quelle cause, estranee alla sfera di controllo di una delle parti, che rendono temporaneamente impossibile la prestazione della parte c.d. colpita), o alle modifiche normative, c.d. *change in law* (ivi comprese quelle di natura tributaria, e quelle di indole ambientale), o ai mutamenti degli scenari di mercato, idonee ad incidere sull'eseguibilità e sulla convenienza economica delle prestazioni. Sotto questo profilo frequenti sono le clausole di rinegoziazione in buona fede, destinate ad operare in presenza di variazioni significative rispetto alle condizioni in essere al momento della conclusione del contratto, con devoluzione al Giudice – quale *ultima ratio* – della decisione, in caso di fallimento della rinegoziazione; così come altrettanto frequenti sono le clausole che indicano espressamente la natura aleatoria del contratto e la conseguente esclusione del rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta¹⁰.

Come ho anticipato, non sempre i PPA prevedono la consegna fisica dell'energia, perché esistono anche i PPA c.d. virtuali.

Qui ovviamente siamo al di fuori dell'ambito della somministrazione (o meglio, come detto, di una variante socialmente tipica della somministrazione), perché non è prevista alcuna forma di consegna dell'energia.

infra, nel testo), intervento destinato a rivestire una notevole importanza anche in relazione all'incentivo rispetto all'adozione dello schema che stiamo analizzando.

⁹ A riguardo, nella dottrina anglosassone, cfr. G. VIAL, *Power purchase agreements affected by unexpected circumstances: lessons from real litigation*, in *Journal of World Energy Law and Business*, 2023, 16, p. 267 ss.

¹⁰ Come noto, il rimedio della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, che costituiva senza dubbio un indiscutibile elemento di modernità, all'interno del c.c. del 1942, è da tempo entrato in crisi, e sempre più frequenti sono ormai le proposte finalizzate, in vario modo, ad auspicarne la sostituzione attraverso l'adozione di un modello manutentivo del contratto, in luogo di quello demolitorio, configurato nell'art. 1467 c.c.: in tema, si vedano per tutti le ormai classiche pagine di F. MACARIO, *Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a lungo termine*, Napoli, 1996.

I PPA virtuali, o finanziari, che peraltro sono quasi sempre caratterizzati dalla presenza della clausola *pay as scheduled*, sono contratti di mero scambio di flussi finanziari.

Sul piano pratico, il cliente contratta di acquistare l'energia prodotta da un impianto e i relativi certificati d'origine ad un prezzo concordato, ovvero si paga o riceve dal produttore la differenza tra un prezzo di riferimento stabilito in contratto e il prezzo pattuito. Si tratta, dunque, di un CfD (e cioè di un contratto differenziale), che costituisce a tutti gli effetti uno strumento di copertura finanziaria, rispetto all'oscillazione del prezzo dell'energia. Come tale, esso è dunque da considerarsi uno strumento derivato, il cui sottostante è rappresentato dalla produzione del venditore. Rispetto dunque ai PPA virtuali, trova senz'altro applicazione il Regolamento 4 luglio 2012, n. 648/12 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. *EMIR*), in materia – tra l'altro – di strumenti derivati *over the counter*¹¹.

2. La recente novità introdotta a proposito della previsione di una garanzia di ultima istanza, nell'ambito dei contratti PPA

Così descritte a grandi linee le diverse tipologie di PPA, è necessario dare conto di un'importante novità normativa, recentemente introdotta nell'ordinamento interno, novità che rappresenta senz'altro una forma di incentivo, rispetto all'adozione dello schema contrattuale che stiamo esaminando.

Con il d.l. 31 dicembre 2024, n. 208 (c.d. Decreto Emergenze), convertito in l. 28 febbraio 2025, n. 20, all'art. 8 è stata introdotta una disposizione dedicata alla mitigazione dei rischi finanziari nei PPA, conformemente a quanto previsto ai sensi del Regolamento 13 giugno 2024, n. 1747/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La disposizione è intervenuta sul testo dell'art. 28 del già richiamato d. lgs. 8 novembre 2021, n. 199, rubricato “Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine”, il quale – appunto con riferimento ai contratti che stiamo analizzando – già prevedeva:

- l'istituzione di una *bacheca* informativa da parte del Gestore dei Mercati Energetici – G.M.E. finalizzata a: (i) raccogliere gli annunci di operatori interessati a proporre la negoziazione di PPA in qualità di venditori/produttori o di acquirenti, favorendone l'incontro, tramite il “Comparto Annunci”; (ii) permettere la registrazione dei PPA già conclusi dagli operatori iscritti alla *bacheca*, tramite il “Comparto Registrazione Contratti”; e (iii) eseguire

¹¹ Per una recente trattazione completa dei contratti del mercato finanziario, cfr. il volume di D. MAFFEIS, *I contratti del mercato finanziario*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, già diretto da A. CICU – F. MESSINEO – L. MENGONI – P. SCHLESINGER, continuato da V. ROPPO – F. ANELLI, Milano, 2024 (in particolare, per quanto di interesse rispetto a questa analisi, vedi, sugli *ESG-derivates*, p. 317 ss.).

le procedure di assegnazione dell'energia elettrica relative al meccanismo c.d. *energy release*, di cui al D.M. 16 settembre 2022, tramite il “*Comparto Energy Release*”;

- l'istituzione di una *piattaforma* di negoziazione organizzata, gestita dal G.M.E., a partecipazione volontaria e volta a facilitare la sottoscrizione e diffusione dei PPA tra gli operatori (venditori o acquirenti) interessati, agevolando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, così come auspicato dai considerando 27 e 28 del Regolamento 13 giugno 2024, n. 1747/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al momento in cui si scrive, mentre la *bacheca* risulta essere pienamente operativa, la *piattaforma* è, come si vedrà, prossima ad essere realizzata.

Infatti, con il recente intervento normativo, all'art. 28 è stato aggiunto un comma 2 *bis*, il quale prevede che, tramite apposito decreto, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica stabilisca criteri e condizioni affinché il G.S.E. (e cioè il Gestore dei Servizi Energetici) assuma il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA negoziati sulla *piattaforma*, in coerenza con un sistema più ampio di garanzie, demandato allo stesso decreto tramite l'identificazione dei requisiti e degli obblighi a carico dei contraenti¹².

Quanto precede si inserisce nel contesto degli sforzi derivanti dal capitolo *Repower EU* del PNRR, in merito all'adozione di normative primarie e attuative, entro il 2024, volte ad incrementare la fiducia degli operatori di mercato in relazione alla negoziazione dei PPA, riducendo i rischi percepiti ad essi associati, incentivando una maggiore e più ampia partecipazione al mercato, nonché stabilizzando il mercato stesso e i prezzi inerenti agli accordi di compravendita di energia a lungo termine.

In sostanziale concomitanza con il convegno che ha fornito l'occasione di svolgere queste riflessioni, è stato emanato il d.m. 20 giugno 2025, n. 152, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si ritiene pertanto opportuno dare qui conto del contenuto del decreto ministeriale in questione, che consta di otto articoli, il primo dei quali è dedicato alle finalità e all'ambito di applicazione: questi ultimi, come detto, includono sia lo sviluppo della piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili, sia la definizione dei criteri e delle condizioni in base ai quali il G.S.E. assume il ruolo di garante di ultima istanza nei contratti PPA negoziati sulla piattaforma stessa. Si osserva come, sempre all'art. 1, venga specificato che, in relazione a siffatti profili, la funzione del decreto ministeriale è quella di fornire «indirizzi al G.M.E.», sicché ne è evidente la principale natura di disciplina – per l'appunto – di indirizzo, e non già di piena e completa attuazione delle disposizioni di cui alla fonte normativa primaria.

¹² Per una prima lettura, cfr. il *paper* 16 gennaio 2025, intitolato *GSE garante nei contratti PPA: la riforma del d.l. emergenze*, reperibile sul web al sito <https://www.advant-nctm.com>.

L'art. 2 contiene, come è ormai consuetudine delle tecniche di *drafting* normativo, un elenco di definizioni, la prima delle quali (lett. a) è dedicata ai *contratti PPA* («contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili»), dal che si rileva una maggiore indipendenza della fonte secondaria, rispetto a quella primaria, quanto al dato della fedeltà lessicale con la terminologia anglosassone.

Altre definizioni che si ritiene di dover segnalare sono:

- quella che (lett. i) specifica che il G.S.E. subentra quale garante di ultima istanza, in caso di inadempimento di un operatore che abbia concluso un contratto sul mercato organizzato (e cioè sul c.d. MPPA, ovvero sulla *piattaforma*), nella relativa posizione nei confronti della controparte non inadempiente;
- nonché quella che (lett. j) identifica il *prezzo di riserva*, ovvero il prezzo al quale il G.S.E. subentra (rispettivamente, quale debitore o quale creditore) come operatore di ultima istanza in caso di inadempimento di una delle parti.

A conferma della natura di disciplina di indirizzo (e non di piena e completa attuazione, come poc'anzi si è già segnalato), l'art. 3 del decreto ministeriale in commento è rubricato «[I]ndirizzi per lo sviluppo del MPPA e condizioni per l'assunzione del ruolo di operatore di ultima istanza».

In particolare, il secondo comma demanda al G.M.E., previa consultazione, la definizione del modello di funzionamento del MPPA, mentre il comma terzo dispone che la disciplina del mercato elettrico in sede di avvio del MPPA venga affidata ad un ulteriore decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Si tratta, dunque, di un percorso piuttosto articolato e complesso, che coinvolge diversi soggetti e istituzioni (il Ministero, l'ARERA, il G.M.E., gli *stakeholders* del settore, nonché il G.S.E.). È infatti il G.S.E. che, a norma dell'art. 8, secondo comma, del d.m. in esame, dovrà farsi latore, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del d.m. in commento¹³, della proposta riguardante le regole operative, proposta a sua volta da definirsi previa consultazione con gli *stakeholders* e d'intesa con il G.M.E.

Nell'ambito tuttavia della definizione delle regole concretamente operative, il decreto che qui si commenta – nei successivi commi dell'art. 3 – pone tutta una serie di punti fermi, volti essenzialmente a prevenire, o quanto meno ad attenuare, il rischio di condotte speculative e di azzardo morale da parte degli operatori di mercato, condotte che possono facilmente verificarsi in un sistema basato, in ultima istanza, sul subentro di un'entità terza (per giunta sostanzialmente pubblica, qual è G.S.E. S.p.a., il cui capitale è detenuto per intero dal M.E.F.) nella posizione contrattuale della parte inadempiente.

¹³ Il d.m. è entrato in vigore il 1° luglio 2025, sicché il termine di 120 giorni scadrà il 29 ottobre 2025.

Non a caso, proprio al fine di «minimizzare il rischio di strategie speculative», al quarto comma si prevede che non sia consentita sul MPPA la vendita di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili, che sia già oggetto di contratti precedentemente negoziati.

Allo scopo, poi, di contenere il rischio di inadempimento nei contratti PPA – e questo è in qualche misura da considerarsi il punto nodale dell'intera disciplina secondaria qui analizzata – al quinto comma si pongono numerose condizioni, affinché la garanzia di ultima istanza possa divenire operativa.

In primo luogo si dispone che la garanzia possa scattare – sotto il profilo soggettivo – solo se le parti del PPA si siano reciprocamente selezionate, in via preliminare, sul MPPA e siano chiaramente identificate; inoltre – sotto il profilo oggettivo – i casi di inadempimento devono essere gestiti separatamente per ogni singolo contratto.

Sempre sotto il profilo soggettivo, viene stabilito che le offerte di vendita sul MPPA possano essere presentate unicamente da soggetti titolari di impianti in esercizio e/o autorizzati, e che soddisfino i requisiti individuati dal G.S.E. tramite le regole operative di futura emanazione, ai sensi del già menzionato secondo comma dell'art. 8. Analoga previsione è contenuta per quanto concerne le offerte di acquisto, che possono essere presentate unicamente da soggetti titolari di punti di prelievo e che possiedano determinati requisiti, sempre da individuarsi a norma del secondo comma dell'art. 8.

Particolarmente importante è, poi, la disposizione che attribuisce al G.M.E. il ruolo di «controparte centrale» nei contratti negoziati sul MPPA, per tale intendendosi quell'entità giuridica intermediaria la quale, al fine di mitigare il rischio di insolvenza delle parti, si frappone tra il compratore e il venditore.

La partecipazione al mercato organizzato è, inoltre, subordinata alla positiva verifica della congruità finanziaria delle garanzie prestate dagli operatori, a copertura dell'esposizione associata a ciascun contratto, esposizione la cui determinazione è previsto che venga effettuata per una quota del controvalore di ciascun anno oggetto del contratto medesimo, decrescente all'aumentare della durata del contratto stesso, e con rivalutazione periodica, al fine di tenere conto dell'evoluzione dei prezzi.

La finalità di contenere quanto più possibile l'applicazione concreta del meccanismo di garanzia di ultima istanza trova espressione nella regola stabilita alla lett. g) del quinto comma dell'art. 3, la quale dispone: (i) l'applicazione da parte del G.M.E., anche in funzione dissuasiva, delle misure disciplinari, di cui alla normativa di settore; (ii) l'escussione, da parte del G.M.E., nel proprio ruolo di c.d. controparte centrale, delle garanzie prestate dalla parte inadempiente, versandone poi gli importi al G.S.E., il quale utilizzerà tali somme per coprire eventuali oneri sostenuti per lo svolgimento della propria attività di garante di ultima istanza.

Rispetto alle riflessioni che qui stiamo conducendo, un ruolo cruciale è senza dubbio rivestito dall'art. 4, dedicato all'intervento del G.S.E. nel ruolo di operatore (garante) di ultima istanza.

Il primo comma disciplina l'ipotesi dell'inadempimento dell'acquirente, dunque del soggetto su cui grava la posizione contrattuale di debitore di una somma di danaro. Nel sostituirsi ad esso – limitatamente alla durata residua del contratto PPA, e con riferimento alla sola parte non formante oggetto di trasferimento sul mercato a termine dell'energia elettrica (MTE), organizzato dal G.M.E. – il G.S.E. pagherà al venditore il c.d. *prezzo di riserva*, la cui definizione è demandata alle già richiamate regole operative, di prossima emanazione: ciò, peraltro, «nei limiti delle risorse disponibili», il cui ammontare finirà dunque per condizionare la concreta operatività del sistema di garanzia di ultima istanza, nell'ipotesi di inadempienza dell'acquirente¹⁴.

Il secondo comma dell'art. 4 prende invece in considerazione il caso in cui sia il fornitore dell'energia a rendersi inadempiente. Qui – sempre limitatamente alla durata residua del contratto, e con riferimento alla sola parte non formante oggetto di trasferimento sul MTE – il G.S.E. entrerà nel contratto ricevendo dall'acquirente il *prezzo di riserva*, ed assumerà la disponibilità dell'energia elettrica prodotta dall'impianto asservito al contratto PPA, subentrando alla controparte venditrice nel relativo contratto di dispacciamento.

L'accesso alla garanzia di ultima istanza prevede, peraltro, un corrispettivo a carico dei contraenti, definito dall'ARERA su proposta del G.S.E.

Analogamente a quanto avviene per i contratti di rendimento energetico, anche per i contratti PPA la disciplina secondaria in commento introduce alcuni c.d. «elementi minimi»¹⁵, in questo caso ai fini della loro ammissione alla negoziazione sulla piattaforma MPPA.

L'art. 5, infatti, dispone che i contratti debbano avere una durata non inferiore a 5 anni e non superiore a 10 anni (ciò, comprensibilmente, in chiave di una razionale gestione dell'alea, dovendosi dunque escludere sia contratti troppo brevi, sia contratti troppo lunghi) e debbano altresì assumere caratteristiche standardizzate analoghe, o comunque compatibili, con quelle dei contratti negoziati sul mercato elettrico a termine.

La standardizzazione è, invero, qui imposta non già nella tradizionale prospettiva dei contratti di massa, ma nella prospettiva di un contratto che potrebbe vedere subentrare come controparte del soggetto inadempiente un soggetto terzo, peraltro di natura sostanzialmente pubblica, come si è già detto.

Alla medesima funzione assolve anche la norma (art. 5, comma secondo) che prevede apposite modalità con le quali le garanzie di origine dell'energia elettrica prodotta in esecuzione dei contratti negoziati sul MPPA, possono essere cedute dal produttore: è appena infatti il caso di ricordare il ruolo centrale, in questo settore, delle garanzie di origine, nonché della loro negoziabilità sul mercato.

¹⁴ A riguardo, l'art. 7 del d.m. in commento disciplina il tema delle procedure operative per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura della garanzia prestata dal G.S.E.

¹⁵ Riprendiamo, qui, la titolazione del saggio di M. MAUGERI, *op. cit.*

I contratti negoziati sulla *piattaforma* MPPA sono fatti poi oggetto di registrazione, a cura del G.M.E., nella c.d. *bacheca* PPA, il cui comparto annunci, però, già si prevede che possa essere chiuso, alla luce dell'eventuale successo del mercato organizzato sulla *piattaforma* medesima (art. 8, comma primo).

Tale successo, peraltro, appare subordinato al buon funzionamento delle verifiche circa la corretta esecuzione dei contratti, a partire da quelle relative alla corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal venditore in virtù dei contratti PPA negoziati sul MPPA e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili (art. 6). Sotto questo profilo, il legislatore secondario attribuisce penetranti poteri ispettivi al G.S.E., ivi inclusi controlli a campione, accertamenti documentali, sopralluoghi *in loco*.

A conclusione di queste brevi riflessioni – e in attesa del completamento di questo lungo e complesso procedimento di regolazione, mediante l'emanazione della disciplina concretamente attuativa – può dunque affermarsi che l'ordinamento interno si stia dotando di un sistema efficiente, che chiama in causa soggetti pubblici ed operatori privati, in una logica di cooperazione che si auspica possa portare al raggiungimento dei diversi obiettivi prefissati, sia sul versante della sostenibilità, sia su quello della competitività.

Abstract [Ita]

La relazione si occupa di analizzare i contratti PPA (*Power Purchase Agreements*), che consentono di acquistare energia green o direttamente da un produttore di energia rinnovabile, o per il tramite di un trader. Nello specifico, si approfondisce la distinzione intercorrente tra PPA fisico e PPA virtuale, con particolare riferimento alla tipologia di clausole presenti in tali tipologie contrattuali. Particolare attenzione viene riservata al decreto legge n. 208 del 2024, che ha introdotto all'articolo 8 una disposizione volta a mitigare i rischi finanziari nei PPA, conformemente a quanto previsto dal Regolamento n. 1747/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Parole chiave: *Power Purchase Agreements*; PPA fisici e PPA virtuali; PPA in loco e PPA fuori sede; Decreto Legislativo n. 208 del 2024; Regolamento UE n. 1747/2024.

Abstract [Eng]

The report analyzes Power Purchase Agreements (PPAs), which allow the purchase of green energy either directly from a renewable energy producer or through a trader. Specifically, it examines the distinction between physical PPAs and virtual PPAs, with particular reference to the type of clauses included in these types of contracts. Special attention is paid to Legislative Decree No. 208 of 2024, which introduced a provision in Article 8 aimed at mitigating the risks financed in PPAs, in accordance with Regulation No. 1747/2024 of the European Parliament and of the Council.

Keywords: Power Purchase Agreements; physical PPAs and virtual PPAs; PPA on-site and PPA off-site; Legislative Decree No. 208 of 2024; EU Regulation No. 1747/2024.